



REGIONE
PUGLIA



POR PUGLIA 2014-2020

ASSE VI

TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI

OBIETTIVO TEMATICO 6

AZIONE 6.2 – *“Bonifica dei siti inquinati”*

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA

E

LA SOGESID S.P.A.

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

“SIN TARANTO- Messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli”

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

1. I rapporti tra la Regione Puglia, e la Sogesid S.p.A., per la realizzazione dell'intervento "SIN Taranto – Messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli – I° stralcio" di importo complessivo pari a € 8.987.054,55, acquisito al P.O.R. Puglia 2014/2020 (di seguito Programma), Asse 6 - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.2a "Interventi per la bonifica di aree inquinate " con Determinazione dirigenziale n. 90 del 28.03.2018 - sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto Attuatore

2. La SOGESID S.p.A. - Soggetto Attuatore - entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione del presente Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione dell'Azione 6.2a (di seguito Regione):
 - a. il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) nominato dal Soggetto beneficiario stesso;
 - b. Il provvedimento di nomina del R.U.P.. Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto Attuatore

1. La SOGESID S.p.A. dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione nei tempi previsti all'intervento oggetto del presente Disciplinare e si obbliga a:
 - a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella, civilistica e fiscale;
 - b. garantire l'applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg.

(UE) n. 821/2014;

- c. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'intervento oggetto del presente Disciplinare;
- d. iscrivere l'intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo al Responsabile di Azione entro e non oltre cinque giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare;
- e. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
- f. rispettare il cronoprogramma di cui all'Art. 4 del presente Disciplinare;

Art. 4 – Cronoprogramma dell'intervento

La SOGESID S.p.A. si impegna ad attenersi alla tempistica di esecuzione dell'intervento precedentemente comunicata.

Art. 5 – Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a rendicontazione a valere sul Programma sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, dalla normativa nazionale di riferimento, tra cui il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" approvato con DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell'articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

A titolo esemplificativo, sono ammissibili a rendicontazione le seguenti categorie di spesa:

- lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività;
 - acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell'opera nei limiti di quanto previsto al successivo comma 3;
 - indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, etc...) finalizzati all'esecuzione delle opere;
 - spese generali.
2. Per spese generali, declinate nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci: spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni di aggiudicazione), spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d'appalto, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche.

Le spese generali suindicate potranno essere riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo a base d'asta non superiore alle aliquote sotto specificate:

| TIPOLOGIA DI APPALTO | IMPORTO POSTO A BASE DI GARA COMPRESIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA | PERCENTUALE MASSIMA AMMISSIBILE |
|-----------------------------|--|--|
| <i>Lavori</i> | Fino a € 250.000,00 | 10% |
| | Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00 | 8% |
| | Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00 | 6% |
| | Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00 | 5% |
| | Oltre € 5.000.000,00 | 4% |
| <i>Servizi e forniture</i> | limite massimo dei costi di riferimento | 4% |

Tra le voci attinenti le spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali su riportate non sono ricomprese le spese per progettazione dell'opera, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, le quali costituiscono voce autonoma di spesa all'interno del quadro economico.

3. Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione

del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono essere superiori a quanto disposto dall'art. 69 paragrafo 3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

4. Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori/servizi/forniture, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e. Le spese per imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi e sono ammissibili nel limite di spese, inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito all'approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato dopo gara).
5. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a norma della normativa nazionale di riferimento.
7. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., alle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, alla normativa nazionale di riferimento, tra cui il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" approvato con DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell'articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo finanziario avverrà secondo le modalità già definite tra le Parti nei precedenti atti riguardanti l'ammissione a finanziamento dell'intervento.
2. L'intera documentazione contabile di spesa (mandati e fatture) deve riportare nella descrizione la dicitura "Documento contabile rendicontato a valere sul POR Puglia 2014-2020, Fondo FESR, Azione 6.1 – per l'importo di € 8.987.054,55,".

Art. 7 – Rendicontazione e monitoraggio

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo MIRWEB, a:
 - rendicontare le spese sostenute;
 - aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
 - confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art. 4 comma 2 del presente Disciplinare).
2. Nel caso in cui la Regione, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal Beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 8 - Controlli e verifiche

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazione all'intervento da realizzare, nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta realizzazione dell'intervento.
3. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
4. Come già indicato all'Art. 3 comma 1 lett. j), il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.

Art. 9 – Collaudi

1. L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
3. I dati relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 11 - Stabilità dell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'operazione, per i 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al Soggetto beneficiario non deve subire:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Art. 12 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea.

L'efficacia del presente Atto decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Per il Soggetto Attuatore SOGESID .p.A.
Il legale rappresentante o il RUP delegato

Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
Responsabile dell'Azione 6.2

Ing. Giovanni SCANNICCHIO

Bari, _____